


Publicato il 12/05/2020

N. 03759/2020 REG.PROV.CAU.
N. 03271/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3271 del 2020, proposto da Cesare Maggiolo, Massimiliano Mantoan, Annalisa Tommasin, Carlo Mazzucato, Fernando Giantin, Ilaria Viviani e Gloen Dori, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Frank, Matteo Cavatton, Anna Bellon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'art. 1, in parte qua, del DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

nonché, per l'accertamento

- 1) previa interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, accertarsi la nullità (in parte qua) dei DPCM 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020 per difetto di attribuzione (art. 21 septies l. 241/90); ovvero, comunque, accertarsi l'illegittimità per carenza di motivazione, proporzionalità e adeguatezza; ovvero, previa rimessione della relativa questione di legittimità costituzionale (illegittimità dell'art. 2, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 32 comma 1 prima parte e comma 2 capoverso, 35, 41, 77 e 97 Cost.), accertarsi l'illegittimità derivata dei DPCM 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- 2) ancora in relazione al (solo) DPCM 1 aprile 2020, della nullità, comunque, DELLA “PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE precedenti DISPOSIZIONI” per inefficacia ab origine e in ogni caso per abrogazione, in data 25 marzo 2020, del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6.
- 3) dell'illegittimità dell'art. 1 DPCM 10 aprile 2020 in parte qua per carenza di motivazione e violazione di legge (art. 3 l. 241/90) violazione di legge e, in particolare, dell'art. 1 d.l. 26 marzo 2020 nonché degli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35, 36, 41, e 97 Cost.; violazione di legge e, in particolare, dell'art. 77 Cost. e per la conseguente condanna al risarcimento del danno o alla corresponsione di un equo indennizzo ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio;

P.Q.M.

rigetta l'istanza cautelare indicata in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 giugno 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 11 maggio 2020.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO